



E' COPIA CONFORME ALL'UNICO
ORIGINALE ESISTENTE IN UFFICIO

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione Rock Metal Events

Verbale di Assemblea Straordinaria per adeguamento statutario

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3

L'anno 2020, il giorno 01 del mese di ottobre alle ore 19.00, presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione.

Sono presenti i soci:

Chiaravallotti Primo Alessandro, De Rosa Valerio, Di Lena Angelo, Laterza Giuseppe,

Leone Ilaria, Leone Mariangela, Lippolis Maria Rosaria, Mottola Alberto, Musciolà Lina,

Pavese Vincenzo, Porcelli Ivan, Sardella Ilaria, Sardella Stefania, Tomai Pitinca Alba,

Tomai Pitinca Maria Cristina, Ventruti Paolo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig./ra Ventruti Paolo e alle funzioni di segretario il/la Sig./ra Di Lena Angelo.

Il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Modifica dello Statuto sociale per adeguamento;*
2. *Varie ed eventuali ;*

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento.

Passando alla trattazione del primo all'ODG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in forza del quale l'Associazione assume la nuova configurazione di ENTE DEL TERZO SETTORE, mantenendo la veste giuridica di Associazione di Volontariato, adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017, e in quanto Ente di Terzo settore tras migrerà nel registro unico nazionale del Terzo settore, quando istituito e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

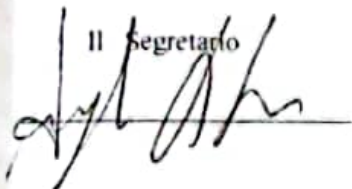
2. Varie ed eventuali.

Non essendovi altre proposte da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

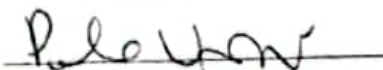
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto

chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative.

Il Segretario



Il Presidente



Associazione Socio Culturale Musicale

ROCK METAL EVENTS ONLUS

iscritta al n° 1661 del Registro Regionale delle O.D.V.



Firme soci:

Chiaravallotti Primo Alessandro

De Rosa Valerio

Di Lena Angelo

Laterza Giuseppe

Leone Ilaria

Leone Mariangela

Lippolis Maria Rosaria

Mottola Alberto

Musciolà Lina

Pavese Vincenzo

Porcelli Ivan

Sardella Ilaria

Sardella Stefania

Tomai Pitinca Alba

Tomai Pitinca Maria Cristina

Ventruti Paolo





Ente di terzo settore Statuto Associazione Rock Metal Events ODV

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3

Premessa:

Premessa: L'Associazione costituita in data dal 09/07/2010 con ininterrotta attività opera in Pulsano (Ta), ed è stata regolarmente costituita con atto registrato il 02/08/2010 serie 3 al n.7464. Successivamente in data 05.07.2012 ha registrato lo statuto presso l'AdE di Taranto al n.7365 serie 3, attuando una modifica statutaria per recepire al meglio la normativa sul volontariato ed iscriversi al relativo registro regionale. L'Associazione ottiene l'iscrizione al Registro Regionale della Puglia in data 26.02.2013 al n.1661 con Determina Dirigenziale n.158.

L'Assemblea Straordinaria in data 01/10/2020 decide la modifica dello Statuto in forza della quale l'Associazione assume la nuova denominazione ETS – ODV, adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg n.117/2017 ed opera in continuità con la stessa veste giuridica e modalità operative che la qualificano come Associazione di Volontariato iscritta al Registro della Regione Puglia e trasgnerà nel Registro Unico nazionale del Terzo settore quando in vigore, e potrà utilizzare la denominazione ETS. Dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Pulsano, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Rock Metal Events" ODV in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Rock Metal Events", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali; di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- 19
- Agencia della
Direzione Provinciale
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Il Rock ed il Metal non sono solo generi musicali ma sono considerati simbolo di una cultura che vede nella musica il mezzo per rompere gli schemi vigenti, a volte vissuti come troppo convenzionali ed omologati, altre come superficiali e narcotizzanti, dove la trasgressione intesa come passaggio normale del processo di crescita, avviene non eludendo le regole sociali ma impugnando una chitarra elettrica o altro strumento musicale, e iniziando a comporre musica. In questa ottica riteniamo sia importante valorizzare le risorse nascoste del sottobosco urbano, diffondere idee e opinioni volte a confutare la tesi secondo cui l'era dell'immagine, ha inghiottito il senso critico e creativo delle persone a favore di musica usa e getta e tv spazzatura, riconoscendo alla musica una forma significativa di espressione dell'identità dei giovani e della loro creatività, collegata ad un look, ad uno stile di vita, alla ricerca di valori "nuovi" in grado di risvegliare passioni, in cui si può costruire parte di una identità singola e/o collettiva. Non solo la musica è uno strumento per aggregare ragazzi ma rappresenta tutto quello che in qualche modo, nel periodo storico in cui viviamo, li incuriosisce e gli permetta di confrontarsi in modo anche indiretto con il vissuto contingente. Da qui la necessità di trovare nuovi canali oltre la musica che ci permetta di entrare in comunicazione con il loro mondo e le loro aspettative.

L'Associazione Rock Metal Events vuole essere un luogo di "cittadinanza culturale" con l'idea che arte, la cultura e l'espressione creativa sono una parte essenziale della vita quotidiana dei cittadini, non più separate dalle attività di tutti i giorni, un luogo che promuove la musica, l'arte, la cultura, la cittadinanza attiva e la solidarietà.

Nasce e cresce con l'idea di tutelare, valorizzare e promuovere l'identità di un territorio, e quindi la sua cultura (attività culturali e di spettacolo dal vivo, audiovisivo, creatività), in modo sempre più innovativo, stimolando la crescita, l'occupazione, la competitività, la coesione sociale e territoriale, diventando così un "industria culturale di produzione creativa".

Vuole intercettare il fermento creativo delle giovani generazioni presenti sul territorio, coinvolgendole e creando le condizioni per un più agevole inserimento nei percorsi produttivi e professionali.

Vuole essere supporto specifico per i musicisti (artisti) più giovani, contribuendo a organizzare eventi incentrati sul pubblico più giovanile e programmi educativi volti ad aumentare l'acquisto di musica da parte dei consumatori più giovani.

Vuole sostenere la crescita musicale in linea con i Principi di crescita sostenibile della Comunità Europea 2020: economia a basse emissioni di carbonio, protezione ambientale, conservazione della biodiversità e valorizzazione delle risorse ambientali a livello regionale per la musica utenti e operatori musicali.

Vogliamo ricercare strade nuove, sia in termini artistici, organizzativi e tecnici nel campo della cultura.

Vogliamo "riffare" la città, riscrivere il codice delle periferie, interconnettere i sogni dei cittadini., mettendo al centro la collettività e il bene comune attraverso la creatività e l'innovazione sociale.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività attraverso:

- azioni sistematiche e mirate, partnership strategiche e eventi pubblici di alto profilo;
- supporto a musicisti, professionisti della musica e imprenditori, nonché aziende e istituzioni coinvolte nella produzione, distribuzione e promozione musicale;
- manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche;
- postazioni di co-working creativo per permettere condivisione di esperienze, know how, progetti;
- organizzazione di convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, mostre, ecc.;
- organizzazione e gestione da un punto di vista della didattica di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, danza, pittura, fotografia, animazione.

- *promozione di visite guidate, mostre, iniziative culturali per lo sviluppo, la promozione e la diffusione della cultura, dell'arte, dello spettacolo e del turismo;*
- *Laboratori creativi sulla pratica sonora per bambini e ragazzi, ciclo di incontri e proiezioni sull'immagine in movimento, performance artistiche nello spazio pubblico per rafforzare i legami di comunità.*
- *promozione, organizzazione e la gestione di ogni tipo di iniziativa in tutti i campi ed i settori dell'educazione e della formazione: cultura, arte, spettacolo, musica, scienza e tecnica;*
- *l'impegno nel campo sociale anche mediante opere di solidarietà e beneficenza; con organismi similari;*
- *gestione e manutenzione di aree, anche dismesse, archeologiche, ambientali, musei, biblioteche, masserie, castelli, torri costiere, strutture di età medievali, il tutto attraverso affidamento diretto, in convocazione o la partecipazione a bandi o gare pubbliche o private;*
- *favorire iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;*
- *organizzare viaggi e scambi culturali secondo il turismo responsabile, scoraggiando qualsiasi forma di turismo frettoloso e invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso, vivendo esperienze umane pregnanti nel rispetto dell'ecosistema.*

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste dalla legislazione vigente e organizzare raccolta fondi.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera nella quale oltre a quanto già descritto potrà dotarsi di un regolamento interno che agevoli e definisca meglio la vita associativa.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

 Art. 9 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari coloro che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- *almeno una volta all'anno;*
- *entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;*
- *ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;*
- *quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;*

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- *discute ed approva il bilancio;*
- *approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;*
- *definisce il programma generale annuale di attività;*
- *procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;*
- *procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;*
- *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;*
- *delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;*
- *delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;*
- *delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;*
- *delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- *elegge tra i propri componenti il presidente;*
- *elegge tra i propri componenti il vice presidente;*
- *elegge il tesoriere e il segretario;*
- *attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- *cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;*
- *predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;*
- *individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;*
- *predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;*
- *predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;*
- *conferisce procure generali e speciali;*
- *assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;*
- *propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;*
- *riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;*
- *ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;*
- *delibera in ordine alla perdita dello status di socio.*

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del

D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere

positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale Taranto
Ufficio Territoriale Taranto

**E' COPIA CONFORME ALL'UNICO
ORIGINALE ESISTENTE IN UFFICIO**

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 14/10/2020 serie 3 al n° 2367
imposte liquidate per € ESENTE per n° anni



IL FUNZIONARIO
Marcello ABRESCIA
e suo delegato del Direttore Provinciale